



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **12 febbraio** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0007987 del 07.02.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 16.11), sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.05), dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: il Rettore prof. Luigi Frati, dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA

16/13

REGOLARI.

5/5



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO - REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE TECNICO-AMMINISTRATIVA E BIBLIOTECARIA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto della Sapienza, occorre modificare e, ove necessario, ridenominare i vigenti regolamenti in materia di designazione dei rappresentanti delle varie componenti degli organi accademici, per adeguarli tempestivamente alle disposizioni statutarie, in vista delle consultazioni che si terranno nel corso dei primi mesi del 2013.

In particolare, con riferimento al Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria in Consiglio di Amministrazione, così ridenominato, sono state perciò previste:

- modifiche di mero "adattamento": adeguamento ai nuovi termini previsti in Statuto per le consultazioni, alla nomenclatura delle procedure e degli uffici dell'Amministrazione, alle tecnologie disponibili per la diffusione di avvisi;
- modifiche significative che si evidenziano, concernenti:
 - 1) le limitazioni dell'elettorato attivo come previste in Statuto;
 - 2) i requisiti per concorrere alla designazione in Consiglio di Amministrazione;
 - 3) la determinazione dei meccanismi per la definizione dei candidati alla designazione in qualità di rappresentanti della componente tecnico-amministrativa.

Nella seduta del 29.01.2013 il Senato Accademico ha approvato con modifiche il regolamento in oggetto.

Allegato parte integrante:

1. Documento suddiviso in due colonne ove: nella prima di esse, è riportato il testo del regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del regolamento come approvato dal Senato Accademico con le modifiche contrassegnate in grassetto e in barrato.

Area Affari Istituzionali
Il Presidente
Prof. Andrea Polignone

PERVENUTO IL

- 7 FEB. 2013

W



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

DELIBERAZIONE N. 16/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;
- Visto il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare gli articoli 19, 20, 30, 31, 32 e 33;
- Vista la delibera del Senato accademico del 29.01.2013 n. 8/13;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 19: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Sobrero, Lucchetti, Rizzo, Romano, Senatore e con le n. 2 astensioni dei consiglieri Saponara e De Nigris Urbani

DELIBERA

- di approvare il testo del Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria in Consiglio di Amministrazione, allegato quale parte integrante della presente delibera, così come rinominato e modificato a seguito delle nuove disposizioni statutarie ad eccezione del comma 2 dell'art. 13 che viene così rinnovellato:
"Il Senato Accademico per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'interno della rosa di cui all'art. 8, comma 2, dovrà derogare all'ordine di preferenze espresse nel caso in cui i soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) e b) appartengano entrambi al medesimo genere, designando in tal caso, il soggetto individuato nella rosa e appartenente all'altro genere che abbia riportato la maggiore percentuale di preferenze. Il Senato Accademico potrà derogare altresì, all'ordine di preferenze espresse, mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto";
- di autorizzare gli uffici ad apportare le eventuali modifiche di ordine logico-sistematico e di coordinamento formale dei testi.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

+++++

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE TECNICO AMMINISTRATIVA E BIBLIOTECARIA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI	ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI CONSULTAZIONI
1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e rese note: a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. 2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e le modalità delle elezioni.	1. Le consultazioni per l'individuazione di una rosa pari al doppio dei candidati da designare in qualità di rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria rappresent elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno novanta sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni, e rese note: a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso. 2. Il decreto rettorale fissa il numero dei candidati da designare e le modalità di presentazione delle candidature secondo quanto disposto dalle norme statutarie delle elezioni.
ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	ART. 2 – DESIGNABILI ED ELETTORATO ATTIVO
1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dipendenti di ruolo dell'Università. 2. Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.	1. Sono designabili i soggetti che presentano la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello congiunta alla qualificazione scientifica culturale. a) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di

3. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto)
4. La carica di componente eletto del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico. In caso di doppia elezione l'interessato dovrà esercitare l'opzione per uno dei due organismi e, in quello per il quale non avrà esercitato l'opzione, sarà sostituito, dal primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.
5. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e

Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero dall'esperienza in responsabilità di posizioni organizzative nelle università, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.

b) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un triennio senza interruzione, precedentemente alla presa di servizio presso l'Università.

c) La qualificazione scientifica e culturale è desunta dal possesso della laurea almeno di durata triennale.

2. Sono esclusi dalla designabilità i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale. Il requisito di designabilità deve essere posseduto al momento dell'indizione della consultazione.

~~1. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto)~~

3. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa. L'interessato deve optare per l'uno o per l'altro Organo entro trenta giorni dalla elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o la designazione più recente. Nel caso in cui l'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione è il Consiglio di Amministrazione ~~Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, , si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti o designati dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di designabilità o eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti o designati.~~

non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto). 6. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali. 7. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale. 8. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, il sesto giorno che precede il primo giorno di votazione.	2. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto). 4. Le consultazioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali. 5. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università. 6. L'elenco provvisorio degli aventi diritto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'Area Affari istituzionali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Area Affari istituzionali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale. 7. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di consultazione.
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico-amministrativo dell'Università ed è nominato dal Direttore Amministrativo. 2. In nessun caso può essere nominato	Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.

membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni. ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE	2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle consultazioni.
1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Ufficio Elettorale, ad un delegato del Rettore. 2. Di dette candidature si darà pubblicità: a) mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati disposti in ordine alfabetico; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. 3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione	ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE 1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo trentesimo giorno che precede il primo giorno di consultazione con dichiarazione sottoscritta da rendere, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore. La dichiarazione di candidatura deve essere corredata dalla documentazione richiesta per la validazione della stessa da parte del Senato Accademico. 2. Di dette candidature, validate dal Senato Accademico, è data pubblicità: a) mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso di consultazione nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato. La mancata ricezione del messaggio di cui ai precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso. 3. La propaganda elettorale inizia inizia dal giorno della pubblicazione dell'avviso della validazione delle candidature di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione.
ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE 1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti. 2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene	ART. 5 - OPERAZIONI DI CONSULTAZIONE E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE 1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

redatto verbale.

3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.
4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:
 - a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;
 - b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
 - c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;
 - d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;
 - e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore

2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle **consultazioni**, delle quali viene redatto verbale.

3. Al termine di **tali** operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.
4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le **consultazioni**, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle **consultazioni**.
5. La procedura di **consultazione** da seguire è la seguente:
 - a) a ciascun **avente diritto**, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, è consegnato presso il seggio un certificato ~~elettorale~~ nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura;
 - b) l'**avente diritto** accede alla propria postazione ~~di voto~~, apre il proprio certificato ~~elettorale~~ e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'**avente diritto** di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione ~~dell'elettore~~ **dell'avente diritto** medesimo;
 - c) una volta confermata la propria identità, l'**avente diritto** è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'**avente diritto** è accreditato presso il sistema;
 - d) a questo punto all'**avente diritto** si presenta la lista dei candidati per la **consultazione** in corso e, nell'ipotesi di diverse **consultazioni** concomitanti, la **consultazione** a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di **preferenza** per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle

esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile. 6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale. 7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio. 8. Il seggio è aperto per dieci giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In caso di elezioni suppletive il seggio rimane aperto con le modalità previste dal successivo art. 11. 9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.	candidature presentate; e) è infine richiesta all'avente diritto una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile. 6. Al termine di ogni giornata di consultazione è redatto il relativo verbale. 7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di consultazione. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio. 8. Il seggio è aperto per dieci cinque giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di consultazione e dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvedono agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.
ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO	ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO
Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.	1. Al seggio possono accedere gli aventi diritto iscritti, i funzionari dell'Area Affari istituzionali individuati con disposizione del Direttore dell'Area e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.
ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO	ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio. 2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti	1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio. 2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 31 dello Statuto, si dà inizio al computo delle preferenze e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei partecipanti alla consultazione e il numero delle preferenze ricevute da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla

gli esiti delle operazioni di scrutinio. 3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.	Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio. 3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.
ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	
1. Per le elezioni del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive docenti nel Senato Accademico, così composta: • Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente; • Due professori associati o ricercatori; • Due funzionari amministrativi dell'Università. 2. Essa rimane in carica per un triennio dalla data di nomina. 3. La Ripartizione Affari Generali fornisce un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria. 4. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti. 5. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. 6. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che	ART. 8 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI ALLA DESIGNAZIONE 1. Per le consultazioni elezioni del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico. 2. Per la formazione della rosa dei candidati, da sottoporre alla designazione da parte del Senato

abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più anziano di età. 7. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.	Accademico, si opera in funzione dei seguenti criteri: a) si individua il primo nominativo che ha riportato il maggior numero di preferenze; b) si procede ad individuare il secondo nominativo che, in osservanza del principio della rappresentanza di genere, deve appartenere all'altro genere, scorrendo la lista di candidati che hanno ottenuto preferenze, purché il candidato in questione abbia ottenuto almeno il 30% più uno delle preferenze rispetto al nominativo di cui alla lettera a). In caso contrario si individua il secondo candidato della lista, che ha ottenuto le maggiori preferenze senza distinzione di genere; c) una volta individuato il secondo candidato, per l'individuazione degli ulteriori due candidati si ripete la procedura di cui alla lettera b). A parità di preferenze è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età. 3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle consultazioni elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le consultazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI	
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni. 2. Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.	ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI 1. I risultati delle consultazioni, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle consultazioni. 2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.	Commissione di Seggio. 3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ART. 10 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	
1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi. 2. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.	ART. 10- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI 1. Il Rettore proclama i candidati alla rappresentanza della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria, da sottoporre alla designazione del Senato Accademico, entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi. 1. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive
ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI	
1. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni. 2. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti. I sostituti rimangono in carica fino alla	ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 2. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni. 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di designabile, il prescelto rappresentante della componente tecnico amministrativa è sostituito, con decreto rettorale, con uno degli ulteriori nominativi che faceva parte della rosa dei candidati, previa verifica che lo stesso sia ancora in possesso dei requisiti di designabilità. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione diretta con uno dei predetti nominativi, il Senato Accademico designa il sostituto scegliendolo tra altri due nominativi desunti dalla lista originaria dei candidati che hanno ricevuto preferenze, anch'essi individuati in funzione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2. Qualora ciò non sia possibile, si procede all'indizione di nuove consultazioni. primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti

conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta. 3. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.	2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere ridesignati una sola volta. 2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove consultazioni elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
ART. 12 - QUORUM	ART. 12 - QUORUM
Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.	1. Le consultazioni per la formazione della rosa dei candidati al consiglio di amministrazione sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario le consultazioni sono reiterate per una sola volta; in caso di ulteriore non validità della consultazione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto previsto dall'art. 23³¹, comma 1, dello Statuto le consultazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.
ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI	ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le	1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016. 2. Il Senato Accademico per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà derogare all'ordine di preferenze espresse mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto. 3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le

disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.	disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.
---	---

_____ Omissis _____